

Causa C-87/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania)

Data della decisione di rinvio:

23 gennaio 2019

Ricorrente:

TV Play Baltic AS

Resistente:

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Oggetto della controversia

Annullamento della decisione della resistente di non concedere l'esenzione dall'obbligo di ritrasmissione; obbligo di eseguire certe azioni.

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 56 TFUE.

Interpretazione dell'articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

Interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione

elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Articolo 267, paragrafo 3, TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), debba essere interpretato nel senso che nella «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» non sono comprese le attività di ritrasmissione televisiva su reti satellitari appartenenti a terzi, come quelle realizzate dalla ricorrente.
- 2) Se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di trasmissione (must carry) (la trasmissione di un canale televisivo su reti satellitari appartenenti a terzi e la fornitura di accesso agli utenti finali a detta trasmissione) nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, che 1) trasmettono un canale televisivo protetto da un sistema di accesso condizionato su reti satellitari appartenenti a terzi, ricevendo a tal fine segnali di programmi televisivi (canali) trasmessi in quel momento, convertendoli, criptandoli e trasmettendoli a un satellite terrestre artificiale dal quale sono ritrasmessi continuativamente a terra e 2) offrono pacchetti di canali televisivi a clienti, fornendo a tal fine l'accesso al summenzionato servizio protetto di diffusione televisiva (o a parte di questo) mediante dispositivi per l'accesso condizionato dietro prestazione di corrispettivo.
- 3) Se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non si deve considerare che un numero significativo di utenti finali utilizza reti di comunicazione elettronica (nella fattispecie, una rete di trasmissione satellitare) come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione televisiva qualora tali reti siano utilizzate come fonte (mezzo) principale solo da circa il 6% di tutti gli utenti finali (nella fattispecie, nuclei familiari).
- 4) Se, nel valutare se l'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, sia giustificata, si debba tenere conto degli utenti di Internet che possono visualizzare

- gratuitamente i programmi televisivi summenzionati (o parte di questi) in diretta on line.
- 5) Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se l'emittente in favore della quale tale obbligo è previsto è pienamente in grado di trasmettere quei canali televisivi da sola sulla medesima rete con le proprie risorse finanziarie.
 - 6) Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se tale obbligo riguarda solo circa il 6% della totalità dei nuclei familiari e tali nuclei hanno la possibilità di visualizzare detto canale televisivo mediante una rete di diffusione terrestre o Internet.

Disposizioni di diritto comunitario invocate

Articolo 56 TFUE.

Considerando 2 e 3 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE.

Considerando 5 e articolo 2, lettere a), c), j) e m), della direttiva 2002/21.

Considerando 44 e 45 e articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136.

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 2, paragrafi 34, 58 e 60 del Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (legge lituana sulla fornitura di informazioni al pubblico) (come modificato dalla legge del 30 settembre 2010, n. XI-1048).

Articoli 2, paragrafo 58, 30 e 33, paragrafi da 5 a 9, del Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (legge lituana sulla fornitura di informazioni al pubblico) (come modificato dalla legge del 21 maggio 2015, n. XII-1731)

Paragrafi 78 e da 80 a 83 del Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės (norme per la concessione in licenza di attività di diffusione e ritrasmissione di contenuti) approvato con ordinanza del Ministero

della Cultura del 1° aprile 2011, n. IV-281) (come modificato dall'ordinanza del 30 settembre 2015, n. IV-659).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente, la TV Play Baltic AS (in precedenza denominata Viasat AS), è una società registrata in Estonia che svolge attività di distribuzione di pacchetti di canali televisivi via satellite a pagamento in Lituania. Nello svolgimento delle sue attività, la ricorrente utilizza, dietro prestazione di corrispettivo, la rete satellitare (o singoli elementi di rete) appartenente a terzi e servizi correlati.
- 2 A seguito delle modifiche apportate alla legge sulla fornitura di informazioni al pubblico del 21 maggio 2015, dal 1° ottobre 2015 le attività della ricorrente sono state equiparate in base al diritto nazionale alle attività di ritrasmissione televisiva e, a partire da tale data, la ricorrente è stata fra l'altro obbligata a ritrasmettere tutti i canali televisivi non criptati dell'ente pubblico Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (Radio e televisione nazionale lituana; in prosieguo: la «LRT»), incluso «LRT Kultūra». In questa fase di esame della controversia, non vi è ragione di dubitare che la ricorrente vada considerata come un operatore economico che fornisce servizi di ritrasmissione ai sensi del diritto nazionale.
- 3 Poiché la LRT si era rifiutata di sostenere i costi relativi alla trasmissione del segnale del canale televisivo «LRT Kultūra» a un satellite terrestre artificiale, il 1° ottobre 2015 la ricorrente aveva presentato una domanda alla Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Commissione per la radio e la televisione della Lituania; in prosieguo: la «Commissione») volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di ritrasmettere il canale televisivo summenzionato.
- 4 Con la decisione contestata, la Commissione respingeva la domanda della ricorrente.
- 5 La ricorrente presentava ricorso dinanzi al Vilnius apygardos administracinis teismas (tribunale amministrativo regionale di Vilnius) chiedendo a quest'ultimo, fra l'altro, di annullare la decisione della Commissione; di ordinare alla Commissione di adottare una nuova decisione che esonerasse la ricorrente dall'obbligo di ritrasmettere il canale televisivo «LRT Kultūra» (ora «LRT Plius») dell'ente pubblico Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija; e di statuire sulle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento.
- 6 La resistente (la Commissione) e la parte intervenuta (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) sostenevano che il ricorso della ricorrente doveva essere respinto.
- 7 Con sentenza del 4 gennaio 2017, il tribunale amministrativo regionale di Vilnius accoglieva in parte il ricorso della ricorrente, ma giudicava che la decisione della resistente era fondata nella parte in cui respingeva la domanda della ricorrente

volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di ritrasmettere il canale televisivo «LRT Kultūra» e respingeva tale parte del ricorso.

- 8 Con l'impugnazione, la ricorrente chiede che la sentenza del 4 gennaio 2017 del tribunale amministrativo regionale di Vilnius sia annullata e venga pronunciata una nuova sentenza che accolga integralmente il suo ricorso e statuisca sulle spese.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Applicazione della direttiva servizio universale al rapporto giuridico in oggetto

- 9 Nel caso di specie, si pone innanzitutto la questione se l'obbligo che il diritto nazionale impone alla ricorrente di ritrasmettere, fra l'altro, il canale televisivo «LRT Kultūra» («LRT Plius») rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della direttiva servizio universale.
- 10 Tale disposizione consente agli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione (*must carry*) quando tali obblighi «siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale» e esige che questi siano «trasparenti e proporzionati» (v., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2011, Commissione/Belgio, C-134/10, EU:C:2011:117, punto 50). Poiché, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una politica culturale può costituire una ragione imperativa di interesse generale che giustifica fra l'altro una restrizione alla libera prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze della Corte di giustizia del 13 dicembre 2007, *United Pan- Europe Communications Belgium e a.*, C-250/06, EU:C:2007:783, punto 41, e del 3 marzo 2011, *Commissione/Belgio*, C-134/10, EU:C:2011:117, punto 44), in questa fase di esame della controversia, questa sezione non nutre dubbi sul fatto che il contenuto del canale televisivo «LRT Kultūra» («LRT Plius»), cui è riconosciuto lo status di obbligo di trasmissione *per se*, essenzialmente un siffatto obiettivo di interesse generale.

Riconoscimento della ricorrente come fornitore di rete di comunicazione elettronica

- 11 Nella controversia in esame, occorre in particolare stabilire se, in circostanze come quelle del caso di specie, la ricorrente non vada effettivamente considerata un operatore economico che fornisce reti di comunicazione elettronica, nei termini di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale.
- 12 La «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» cui fa riferimento tale disposizione è definita all'articolo 2, lettera m), della direttiva quadro come «la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete».

- 13 Le «reti di comunicazione elettronica» sono di per sé definite dal legislatore dell'Unione come «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato» [articolo 2, lettera a), della direttiva quadro].
- 14 Nello svolgimento delle attività di ritrasmissione televisiva (come definite dal diritto nazionale), la ricorrente utilizza l'infrastruttura di comunicazione appartenente ad altri operatori economici al fine di ricevere e criptare programmi televisivi (emissioni) e trasmettere i rilevanti segnali tramite un satellite terrestre artificiale a un'apparecchiatura terminale dove tali segnali vengono decriptati. In altri termini, la ricorrente non possiede una rete di comunicazione elettronica (o singoli elementi di questa); non si occupa direttamente del mantenimento e dell'amministrazione di tale rete (o dei suoi singoli elementi); la ricorrente, in linea di principio, utilizza, dietro prestazione di corrispettivo, reti di comunicazione (satellitare) (o elementi di rete) amministrate e mantenute da terzi, incluso l'operatore del satellite terrestre artificiale, per la trasmissione dei suoi segnali. Si potrebbe, tuttavia, ritenere che questo fatto da solo non sempre basti a confutare la valutazione secondo cui un operatore economico (nel caso di specie, la ricorrente) che utilizza tale infrastruttura (o singoli elementi di rete) va considerato come un fornitore di rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della direttiva quadro.
- 15 In effetti, come previsto nel considerando 3 della direttiva accesso, come modificata dalla direttiva 2009/140, «(...) un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse». Nel fornire servizi televisivi via satellite e nell'ottica di permettere ai propri clienti di visualizzare canali televisivi non trasmessi su una rete satellitare (il canale televisivo in oggetto, allo stesso modo, non è trasmesso da un satellite terrestre artificiale), la ricorrente provvede all'infrastruttura idonea necessaria a trasmettere segnali all'apparecchiatura terminale del cliente, e cioè deve acquisire – tramite la stipula di contratti con operatori economici che amministrano gli elementi della rete satellitare rilevante (apparecchiatura) – risorse della suddetta rete, come linee affittate e uno «spazio» su un satellite terrestre artificiale, che sono utilizzate esclusivamente per produrre e trasmettere i segnali della ricorrente. Ciò significa che è proprio quell'operatore economico che, assicurando fra l'altro la connessione fra i singoli elementi della rete, realizza un sistema di trasmissione idoneo alla ricezione, conversione, crittografia, trasmissione a un satellite terrestre artificiale e, a partire da questo, alla diffusione agli utenti finali di emissioni di canali televisivi inclusi nel pacchetto che distribuisce. Inoltre, mediante l'utilizzo di dispositivi per l'accesso condizionato (decodificatori e schede con codice

fornite agli utenti finali), è unicamente la ricorrente a decidere se dare accesso al servizio protetto di diffusione televisiva. Pertanto, sembra che vi siano i presupposti per ritenere che le attività della ricorrente di ritrasmissione televisiva su una rete satellitare e la possibilità per determinati clienti di ricevere e decrittare tali segnali mediante dispositivi per l'accesso condizionato possano essere considerate una fornitura di reti di comunicazione elettronica ai sensi della summenzionata disposizione della direttiva quadro.

16 Per altro verso, si può ragionevolmente desumere che i rapporti tra la ricorrente e gli operatori (o amministratori) della rete satellitare e/o dei suoi singoli elementi potrebbero essere essenzialmente classificati come acquisizione dell'accesso a reti di comunicazione elettronica, in particolare, ai sensi della direttiva accesso, e non come fornitura di reti di comunicazione elettronica. Tale qualificazione delle circostanze di fatto rilevanti nel caso di specie porterebbe, di per sé, alla conclusione che l'obbligo imposto dal diritto nazionale impone alla ricorrente di ritrasmettere il canale televisivo «LRT Kultūra» («LRT Plius») non può derivare dalla citata disposizione della direttiva servizio universale (v., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Playmédia, C-298/17, EU:C:2018:1017, punto 18).

17 In considerazione di quanto precede, occorre sottoporre alla Corte di giustizia la prima questione pregiudiziale.

La facoltà di imporre obblighi di trasmissione (must carry)

18 Nel caso di specie, si può affermare che le attività della ricorrente consistono in parte nell'invio di segnali (nell'assicurare che i segnali siano trasmessi) su reti di comunicazione elettronica e nella fornitura di accesso agli utenti finali (clienti) a tale segnale (servizio protetto di diffusione televisiva) mediante dispositivi per l'accesso condizionato; i suddetti segnali (lo stream) sono trasmessi continuamente (senza interruzione), indipendentemente dal numero di utenti finali che guardano i rilevanti canali televisivi in quel momento.

19 Poiché il canale televisivo in oggetto, «LRT Kultūra» («LRT Plius»), non è trasmesso da un satellite terrestre artificiale, l'obbligo di ritrasmissione di cui trattasi, in sostanza implica anche l'obbligo per la ricorrente di assicurare la trasmissione di tale canale su una rete satellitare. In altri termini, l'obbligo in esame non riguarda la capacità degli utenti finali (clienti) di visualizzare un canale televisivo che è già (ri)trasmesso da un satellite terrestre artificiale, ma, fra l'altro, l'obbligo di trasmettere segnali (o di assicurare che i rilevanti segnali siano trasmessi), ad esempio, includendoli nello stream.

20 È inoltre importante evidenziare che, come già osservato, quando ritrasmette programmi televisivi, la ricorrente non modifica il loro contenuto; in base al quadro normativo nazionale, è vietato modificare programmi televisivi ritrasmessi o inserire qualsivoglia informazione in tali programmi, fatto salvo l'impiego di

misure tecniche speciali volte a garantire la protezione dei minori o l'adattamento per i disabili.

- 21 Pertanto, in circostanze come quelle del caso di specie, l'obbligo di ritrasmettere i canali televisivi nazionali della LRT sancito dal diritto nazionali comporta un obbligo di trasmissione (*must carry*) identico a quello previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale. Di conseguenza, qualora la Corte di giustizia confermi che operatori economici come la ricorrente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della direttiva servizio universale, si pone la questione se uno Stato membro abbia il diritto di imporre obblighi di trasmissione (*must carry*) nei confronti di operatori economici diversi da quelli previsti da tale disposizione della direttiva.
- 22 Questa sezione ritiene che il fatto che il legislatore dell'Unione abbia imposto l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale unicamente agli operatori economici che forniscono reti di comunicazione elettronica sia da interpretare nel senso che tali obblighi non possono essere imposti per quelle attività (o parte di queste) di un operatore economico che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari.
- 23 Tale valutazione non può essere semplicemente confutata dal punto 27 della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, *Playmédia* (C-298/17, EU:C:2018:1017), in cui si afferma che «(...) la direttiva servizio universale lascia gli Stati membri liberi di imporre obblighi di trasmissione diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della medesima, in particolare alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet». In effetti, si evince chiaramente da tale punto e dal tenore stesso della sentenza della Corte di giustizia che tale valutazione è formulata esclusivamente sulla base dell'analisi di attività che permettono di visualizzare trasmissioni televisive in diretta on line, e cioè di un servizio che fornisce contenuti e del quadro normativo applicabile a tali servizi.
- 24 Tuttavia, la direttiva quadro nonché le direttive particolari si applicano anche ai servizi di comunicazione elettronica, che, ai fini dell'applicazione di tale legislazione, sono da intendersi come «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nell'invio di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti (...)» (articolo 2, lettera c), della direttiva quadro).
- 25 Alla luce delle pertinenti circostanze sopra esposte, si può ragionevolmente desumere che la parte di cui trattasi delle attività della ricorrente potrebbe essere considerata una fornitura di servizi di comunicazione elettronica, che rientra

nell'ambito di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari, compresa la direttiva servizio universale.

- 26 Per altro verso, dal punto di vista di un utente finale, la ricorrente fornisce servizi consistenti nella distribuzione di pacchetti di programmi (canali) televisivi a utenti di televisione via satellite, mentre tali attività, come espressamente indicato, rispettivamente, nei considerando 45 e 2 della direttiva servizio universale e della direttiva accesso, sono da considerarsi come un servizio di fornitura di contenuti. Pertanto, indipendentemente dal fatto che la fornitura di questo servizio è intrinsecamente connessa alla trasmissione (invio) del rilevante segnale (stream) su reti satellitari, alla cui trasmissione o invio provvede la ricorrente, mentre le attività di distribuzione di pacchetti di programmi televisivi propriamente dette implicano, in linea di principio, la fornitura dell'accesso a un servizio protetto di diffusione televisiva, non può escludersi che tutte le attività della ricorrente possano essere considerate nel loro insieme una fornitura dei summenzionati servizi di contenuti.
- 27 Come indicato nel considerando 5 della direttiva quadro, occorre separare la disciplina dei mezzi di trasmissione e la disciplina dei contenuti. Tale considerando afferma che il quadro normativo comunitario non si applica ai contenuti delle emissioni radiotelevisive. Di conseguenza, l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva quadro stabilisce che tale direttiva nonché la direttiva servizio universale si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva (sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, C-336/07, EU:C:2008:765, punto 32).
- 28 Il considerando 45 della direttiva servizio universale prevede che «servizi che forniscono un contenuto come l'offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività (...)».
- 29 Tale considerando, fra l'altro, suggerisce che il legislatore dell'Unione non solo ha determinato i rapporti che non sono soggetti al quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, ma ha anche chiaramente e espressamente stabilito che gli obblighi di servizio universale non si applicano ai fornitori di tali servizi di contenuti. In altri termini, può ritenersi che gli obblighi che hanno lo stesso contenuto degli obblighi di servizio universale non si applicano agli operatori economici che forniscono servizi di contenuti.
- 30 Servizio universale significa «un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella [direttiva servizio universale], accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole» [articolo 2, lettera j), della direttiva quadro]. Deve ritenersi che l'obbligo previsto dall'articolo 31,

paragrafo 1, della direttiva servizio universale, nella misura in cui concerne l'obbligo di assicurare e/o di realizzare la trasmissione (invio) del segnale rilevante (stream) a un satellite terrestre artificiale e, a partire da questo, la sua diffusione, potrebbe essere considerato un servizio universale (garantendo in tal modo almeno che il servizio di diffusione televisiva sia reso disponibile agli utenti di televisione via satellite). Di conseguenza, conformemente al considerando 45 di tale direttiva, un siffatto obbligo non può essere imposto a operatori economici che forniscono servizi di contenuti, come l'offerta di vendita di pacchetti di contenuti televisivi. Per altro verso, gli obblighi di servizio universale sono definiti nel Capo II («Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale») della direttiva servizio universale, che non fa riferimento agli obblighi di trasmissione (*must carry*); inoltre, può ragionevolmente inferirsi dal tenore della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, *Playmédia* (C-298/17, EU:C:2018:1017) che, a prescindere da come gli obblighi di trasmissione (*must carry*) debbano essere assolti, tale obbligo può essere imposto nei confronti di qualsiasi operatore economico che fornisce servizi di contenuti, a condizione che siano soddisfatte altre condizioni imposte dal diritto dell'Unione.

- 31 In considerazione di quanto precede, occorre sottoporre alla Corte di giustizia la seconda questione pregiudiziale.

Il numero degli utenti finali

- 32 Il quadro normativo nazionale relativo all'obbligo di ritrasmissione dei canali televisivi nazionali della LRT si applica a tutte le emittenti di ritrasmissione in maniera uniforme, incluso, ad esempio, operatori di reti (televisive) via cavo che forniscono servizi televisivi via cavo (alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia citata nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, questi ultimi sono certamente da considerare come operatori economici che forniscono reti di comunicazione elettronica, nei termini di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale). Nel caso di specie, il fatto che il legislatore nazionale stesso applichi la parità di trattamento a tutte le emittenti di ritrasmissione (e cioè a quelle che forniscono reti di comunicazione elettronica e alle altre) relativamente al suddetto obbligo significa che il contenuto di tale obbligo definito dal diritto nazionale deve essere interpretato e applicato a tutte le emittenti di ritrasmissione in maniera uniforme. In altri termini, una volta riconosciuto che l'obbligo di trasmissione (*must carry*) previsto dal diritto nazionale, nella misura in cui si applica agli operatori economici (emittenti di ritrasmissione) di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, non è ammesso dal diritto dell'Unione, si dovrebbe ritenere anche che tale obbligo non sia ammesso dal diritto nazionale neanche nei confronti di altre emittenti. Pertanto, l'interpretazione di certe disposizioni della direttiva servizio universale è rilevante per il caso di specie.
- 33 La Corte di giustizia ha statuito che gli obblighi di trasmissione (*must carry*) derivanti dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale possono essere imposti nei confronti degli operatori di reti di comunicazione elettronica

solo se un numero significativo di utenti finali utilizzi tali reti come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione radiofonica o televisiva (v., sentenze della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, C-336/07, EU:C:2008:765, punto 22, e del 3 marzo 2011, Commissione/ Belgio, C-134/10, EU:C:2011:117, punto 73).

- 34 Per quanto la Corte di giustizia abbia dichiarato che tale requisito non si applica alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale (v., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Playmédia, C-298/17, EU:C:2018:1017, punto 38), le considerazioni formulate nel punto 32 in merito all'applicazione del diritto nazionale al rapporto giuridico in esame rendono necessario, nella fattispecie, dissipare i dubbi su quali utenti finali in particolare debbano essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se la summenzionata condizione sia soddisfatta.
- 35 A tal riguardo, da un lato, in occasione dell'adozione della decisione contestata, la Commissione ha valutato se i clienti della ricorrente fossero in grado di visualizzare il canale televisivo in oggetto mediante la propria apparecchiatura (satellitare) e stabilito di conseguenza che la loro apparecchiatura (dispositivo tecnico) terminale satellitare non permetteva la ricezione della trasmissione del canale televisivo «LRT Kultūra» tramite la rete terrestre. La valutazione della Commissione si basa essenzialmente sul fatto che gli spettatori di televisione via satellite non hanno l'apparecchiatura tecnica per ricevere trasmissioni terrestri.
- 36 Dall'altro, risulta chiaro dal punto 23 della sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service (C-336/07, EU:C:2008:765), che questo organo giurisdizionale dell'Unione europea ha ritenuto che, nel procedimento principale, la rete cablata analogica soddisfacesse la condizione in oggetto poiché «(...) in Germania, tale mezzo di trasmissione raggiungerebbe circa il 57% delle famiglie e costituirebbe dunque il mezzo di trasmissione più utilizzato». Ciò sembra suggerire la conclusione secondo cui, nel valutare se un numero significativo di utenti finali utilizzi la rete rilevante come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione televisiva, in particolare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, nel caso di specie il numero di utenti finali di servizi di diffusione televisiva su reti satellitari deve essere determinato in relazione ad altre reti di comunicazione elettronica (ad esempio, televisione terrestre, televisione via cavo).
- 37 A tal riguardo, occorre tenere presente che, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo del procedimento principale, i servizi della ricorrente sono utilizzati da circa il 9% di tutti gli abbonati a servizi televisivi a pagamento e da circa il 6% di tutti i nuclei familiari (la ricorrente è l'unica impresa che fornisce servizi televisivi via satellite a pagamento in Lituania).
- 38 In considerazione di quanto precede, occorre sottoporre alla Corte di giustizia la terza questione pregiudiziale.

- 39 Occorre altresì notare che il considerando 44 della direttiva servizio universale afferma che «le reti utilizzate per la distribuzione di servizi di diffusione televisiva (...) al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, via satellite e terrestri; esse *potrebbero inoltre includere altre reti purché* un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione».
- 40 Il canale televisivo «LRT Kultūra» («LRT Plus») è trasmesso gratuitamente sul sito web della LRT; su tale sito è anche possibile guardare singoli programmi di quel canale televisivo in qualsiasi momento. Nel quarto trimestre del 2015, il numero totale di abbonati a servizi di accesso a Internet in Lituania era di 1 187 000 (a fronte di 724 500 abbonati a servizi televisivi a pagamento di cui 83 600 erano abbonati della ricorrente) e nel terzo trimestre del 2018 il numero totale di abbonati era di 1 295 500 (677 700 abbonati a servizi televisivi a pagamento, di cui 60 800 erano abbonati della ricorrente); la velocità di Internet media degli utenti finali in Lituania è più che sufficiente per visualizzare quei servizi di diffusione. Ciò dà origine alla quarta questione pregiudiziale.
- 41 Infatti, l'articolo 31, paragrafo 1, del Capo IV («Interessi e diritti degli utenti finali») della direttiva servizio universale garantisce, in particolare, l'accesso degli spettatori a vari canali televisivi, a prescindere dai mezzi tecnici che questi scelgono di utilizzare per la ricezione di servizi di diffusione. Pertanto, forse, il fatto che solo un numero limitato di utenti finali utilizza i mezzi di ricezione dei servizi di diffusione che qui rilevano e che tali utenti siano in grado di visualizzare i canali televisivi in oggetto con altri mezzi (mediante apparecchi riceventi per la televisione terrestre o Internet) non è rilevante in sede d'interpretazione dell'obbligo previsto in tale disposizione della direttiva.

Conformità dell'obbligo imperativo all'articolo 56 TFUE

- 42 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che qualunque obbligo di trasmissione (*must carry*) di tale natura, indipendentemente dal fatto che rientri o meno nell'ambito di applicazione della direttiva servizio universale, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE (v., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2007, *United Pan-Europe Communications Belgium e a.*, C-250/06, EU:C:2007:783, punto 38). Non vi sono dubbi sul fatto che, alla luce delle circostanze del caso di specie, l'obbligo qui imposto nei confronti della ricorrente, che è stabilita in un altro Stato membro, di ritrasmettere il canale televisivo in oggetto su reti satellitari deve considerarsi come una restrizione a detta libertà. Tale restrizione può essere giustificata da ragioni imperative di politica culturale di interesse generale (sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2007, *United Pan-Europe Communications Belgium e a.*, C-250/06, EU:C:2007:783, punti 41 e 42); in questa fase della controversia, non vi è alcuna ragione di dubitare che l'obbligo imposto dal diritto nazionale di ritrasmettere il summenzionato canale televisivo persegue un obiettivo di interesse generale, che tali obblighi sono previsti e derivano direttamente dalla legge, e che sono chiari, imperativi e applicabili a tutte le emittenti di ritrasmissione.

- 43 Tuttavia, questa sezione nutre dubbi se l'obbligo in oggetto possa considerarsi proporzionato e necessario al raggiungimento di tali obiettivi, dato che nella fattispecie nulla indica che la LRT (la parte intervenuta) non sia essa stessa in grado di trasmettere il summenzionato canale televisivo su reti satellitari utilizzate dai clienti della ricorrente.
- 44 In effetti, la LRT, come la ricorrente, è pienamente in grado di affittare le risorse di rete e acquistare i servizi correlati a costi simili dagli stessi operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica e singoli elementi di dette reti e dagli stessi prestatori di servizi della ricorrente. Nella fattispecie, ciò trova conferma nel semplice fatto che la medesima LRT trasmette il canale televisivo «LRT Lituanica» non criptato – che può essere visualizzato gratuitamente dai clienti della ricorrente e da altri utenti finali di televisione via satellite (spettatori) – tramite il medesimo satellite terrestre artificiale che fra l'altro è utilizzato dalla ricorrente.
- 45 A fronte di tali circostanze, è necessario sottoporre alla Corte di giustizia la quinta questione pregiudiziale.
- 46 Occorre inoltre notare che il canale televisivo non criptato «LRT Kultūra» («LRT Plius») è trasmesso su una rete di diffusione (televisiva) terrestre; pertanto, con l'acquisto e/o l'impiego dell'apparecchiatura necessaria per ricevere segnali DVB-T, mediante apparecchiatura idonea che non è costosa, il canale televisivo summenzionato è, in linea di principio, accessibile ai nuclei familiari che utilizzano i servizi televisivi via satellite della ricorrente. Inoltre, alcuni contenuti del canale televisivo in parola – trasmissioni in diretta o specifici programmi visualizzabili successivamente - sono accessibili on line gratuitamente.
- 47 Pertanto, nel caso di specie, è opportuno sollevare anche la sesta questione pregiudiziale.